

**CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA**

Art. 87 (Codice penale militare di guerra)

Denigrazione della guerra

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque, a fine di denigrare la guerra, pubblicamente fa atti di vilipendio o profferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa, ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica, quando le espressioni di denigrazione o le parole di disprezzo o le invettive sono contenute in corrispondenze spedite da militari o dirette a militari per qualsiasi destinazione, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario.

Se il colpevole e' un ufficiale, la pena e' aumentata.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	VI — Del disfattismo militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/
codice-penale-militare-di-guerra-art-87-denigrazione-della-
guerra/versione/0](https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-87-denigrazione-della-guerra/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it